

# CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## GRANDE CAMERA

### CASO LÓPEZ RIBALDA E ALTRI C. SPAGNA (N. 2)

(ricorsi n. 1874/13 E 8567/13)

### SENTENZA STRASBURGO

17 OTTOBRE 2019

#### Nel caso López Ribalda e altri contro Spagna,

LA Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riunita in Grande Camera composta 1-95. [...]

#### A. Prospettata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

##### 1. Le difese delle parti

###### (a) I ricorrenti.

96-101. [...] (b) Il Governo.

102-106. [...]

##### 1. Le difese dei

terzi intervenienti

107-108. [...]

##### 2. La valutazione della Corte

###### (a) Le obbligazioni positive gravanti sullo stato convenuto.

109-115. [...]

116. La Corte è dell'opinione che i principi stabiliti nella sentenza *Barbulescu*, parte dei quali sono mutuati dalla decisione *Kopke*, che verte su fatti simili a quelli oggetto del presente giudizio, possono essere trasposti, *mutatis mutandis*, alla questione concernente le condizioni alle quali il datore di lavoro è autorizzato ad implementare misure di videosorveglianza nel luogo di lavoro. Tali criteri devono essere applicati tenendo in considerazione la specificità delle relazioni lavorative e lo sviluppo delle nuove tecnologie, le quali consentono l'adozione di misure sempre più intrusive nella vita privata dei lavoratori. In questo contesto, al fine di assicurare la proporzione delle misure di videosorveglianza sul luogo di lavoro, le corti nazionali, nel momento in cui effettuano una ponderazione dei vari interessi concorrenti, devono tenere in considerazione i seguenti fattori:

(i) se il dipendente sia stato preventivamente informato della possibilità che il datore di lavoro controlli la corrispondenza e altre comunicazioni e dell'attuazione di tali misure;

(ii) quale sia l'estensione del controllo da parte del datore di lavoro e il grado di intrusione nella *privacy* del dipendente, distinguendo in proposito tra il monitoraggio del flusso delle comunicazioni e del loro contenuto, nonché il carattere totale o parziale dei dati accessi ai risultati, l'esistenza o l'assenza di limiti spaziali del monitoraggio;

(iii) se il datore di lavoro abbia fornito motivazioni legittime per giustificare il monitoraggio delle comunicazioni e l'accesso ai loro contenuti effettivi, posto che il monitoraggio del

contenuto delle comunicazioni è per natura un metodo chiaramente più invasivo, richiede una giustificazione più ampia;

(iv) se fosse stato possibile istituire un sistema di monitoraggio basato su metodi e misure meno intrusivi che non accedere direttamente al contenuto delle comunicazioni del dipendente, e se dunque l'obiettivo perseguito dal datore di lavoro avesse potuto essere raggiunto senza accedere direttamente all'intero contenuto delle comunicazioni del dipendente;

(v) quali siano le conseguenze del monitoraggio per il lavoratore subordinato e quale l'uso da parte del datore di lavoro dei risultati dell'operazione di monitoraggio, in particolare se tale uso sia conforme con

10 scopo perseguito e dichiarato, e se sia necessario in relazione allo stesso;

(vi) se siano state predisposte adeguate misure di salvaguardia in favore del lavoratore, in particolare quando le attività di controllo del datore di lavoro siano di natura intrusiva, prevedendosi ad esempio che

11 datore di lavoro non possa accedere al contenuto effettivo delle comunicazioni, a meno che il lavoratore non sia stato avvisato in anticipo di tale eventualità.

117. La Corte pertanto verificherà se la legge nazionale, e in particolare l'applicazione che di essa è stata fatta dai tribunali del lavoro che si sono occupati del caso di specie, abbiano assicurato sufficiente protezione, nel bilanciamento degli interessi concorrenti, al diritto al rispetto della loro vita privata.

**(b) Applicazione nel caso di specie dei principi sopra menzionati.**

118. Nel caso di specie, l'obbligazione positiva imposta sullo stato dell'articolo 8 della Convenzione richiede che le autorità nazionali assestino un corretto punto di bilanciamento tra due interessi concorrenti, in particolare, da un lato, il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata, dall'altro lato la possibilità del datore di lavoro di veder garantita la protezione della propria proprietà privata e di assicurare una agevole operatività della propria organizzazione aziendale, in particolare per mezzo dell'esercizio del potere disciplinare.

119. La Corte innanzitutto nota che, all'epoca dei fatti, la legge spagnola delineava un quadro normativo diretto a proteggere la vita privata dei lavoratori in situazioni analoghe a quelle del caso di specie. Pertanto, il testo unico sulla protezione dei dati personali e l'Istruzione n. 1/2006<sup>1</sup> con particolare riferimento alle ipotesi di videosorveglianza hanno previsto un certo numero di misure protettive e di condizioni che devono essere soddisfatte nel compimento di qualsivoglia attività di videosorveglianza e comportante il trattamento di dati personali. L'omessa adozione di tali misure di salvaguardia è suscettibile di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative e di far insorgere responsabilità civile in capo al persona responsabile del trattamento dei dati. Inoltre, l'articolo 20 § 3 del Regolamento del lavoro spagnolo poneva<sup>2</sup> dei limiti alla facoltà del datore di lavoro di monitorare l'adempimento dell'obbligazione lavorativa da parte dei lavoratori, in particolare richiedendo che le misure implementate a tale scopo fossero compatibili con il rispetto della dignità umana (vedi sopra i paragrafi 46 e 48). Inoltre, le regole di procedura applicabili al caso di specie obbligavano le corti domestiche ad escludere qualunque prova ottenuta in violazione di un diritto fondamentale. Da ultimo, la giurisprudenza di tribunali ordinari e della Corte Costituzionale spagnola richiedeva che qualunque azione costituente interferenza nella vita privata dei lavoratori, per essere legale, dovesse necessariamente perseguire uno scopo legittimo (cosiddetto "test di appropriatezza"), dovesse essere necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito ("test di necessità"), e fosse proporzionata alle circostanze di ciascun caso concreto ("test di proporzione strettamente

---

<sup>1</sup> Deliberazione adottata in data 8 novembre 2006 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali spagnola, cfr. paragrafo 49 della sentenza.

<sup>2</sup> Il verbo è coniugato al tempo passato in quanto la Corte si riferisce alla versione normativa vigente all'epoca dei fatti. Ciò non esclude che possa trattarsi di disciplina tuttora in vigore.

inteso<sup>73</sup>).

120. La Corte rileva che il contenuto della disciplina normativa vigente all'epoca dei fatti non è oggetto di contestazione. I ricorrenti non hanno sollevato alcuna questione circa la pertinenza di tale quadro normativo così come ricostruito. Essi piuttosto oppongono che è stato precisamente il rifiuto da parte dei tribunali del lavoro nazionali di trarre le appropriate conseguenze dall'omesso adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione legale, su di lui gravante, di fornire informazione preventiva ai lavoratori, a costituire violazione della Convenzione.

121. Conseguentemente, la Corte prenderà in considerazione il modo in cui le corti domestiche hanno dato risposta alle doglianze sollevate dai ricorrenti circa la prospettata violazione del loro diritto alla vita privata nel luogo di lavoro e verificherà se, come sostenuto dal Governo, altri rimedi previsti dal diritto nazionale avrebbero potuto garantire ai ricorrenti appropriata protezione.

122. La Corte innanzitutto rileva che i tribunali del lavoro hanno identificato i vari interessi in gioco, facendo espresso riferimento sia al diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, sia alla necessità di individuare un corretto punto di bilanciamento tra tale diritto ed il diritto del datore di lavoro di assicurare una agevole gestione della società per mezzo dell'esercizio dei propri poteri organizzativi. Sarà quindi verificato il modo in cui tali tribunali hanno preso in considerazione i fattori sopra menzionati nella ponderazione di tali interessi.

123. Le corti domestiche hanno innanzitutto ritenuto, concordemente con i presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale, che l'installazione di strumenti di videosorveglianza fosse giustificata da ragioni legittime, ed in particolare dal sospetto, sollevato dal manager del supermarket sulla base delle significative perdite economiche registrate nel corso di molti mesi, che fossero stati commessi dei furti. Le corti domestiche hanno anche preso in considerazione l'interesse legittimo del datore di lavoro ad assumere misure dirette a scoprire e punire i responsabili di tali perdite economiche, con lo scopo di assicurare protezione al proprio diritto di proprietà e all'interesse al regolare funzionamento della propria società.

124. Le corti domestiche quindi hanno esaminato l'estensione di tale attività di monitoraggio e il grado di intrusione nella privacy dei ricorrenti, ritenendo che la misura fosse stata limitata sia rispetto ai luoghi, sia rispetto ai dipendenti oggetto di videosorveglianza - le videocamere hanno ripreso esclusivamente le postazioni di cassa, che erano il luogo in cui verosimilmente le sottrazioni erano state poste in essere - e che la durata dell'attività di sorveglianza non aveva ecceduto quanto necessario all'esigenza di riscontrare la fondatezza dei sospetti di furto. È opinione della Corte che tale valutazione non possa essere ritenuta irragionevole. La Corte rileva che il monitoraggio non si è esteso all'intero negozio, ma è stato specificamente diretto alle aree dove si trovavano le casse, vale a dire il luogo in cui i furti erano stati verosimilmente commessi. Infatti, i tre ricorrenti che lavoravano come cassieri sono stati monitorati dalle videocamere a circuito chiuso nel corso dell'intera giornata di lavoro. In ragione del lavoro da loro svolto presso la società, costoro non potevano sottrarsi alle videoriprese, che erano dirette a registrare permanentemente e senza alcuna limitazione tutto lo staff assegnato all'area di cassa (vedi il caso *Kopke*, riguardante un ricorrente che lavorava sia come commesso sia come cassiere di negozio, dove la videosorveglianza non il luogo di lavoro nella sua integralità). Questi ricorrenti sostanzialmente occupavano un'area limitata del luogo di lavoro (vedi, *mutatis mutandis*, *Allan v. the United Kingdom*, no. 48539/99, § 35, ECHR 2002-IX, e *Perry*, sopra citata, §§ 39-43). Quanto al quarto e al quinto ricorrente, le videocamere a circuito chiuso hanno filmato costoro ogni qualvolta essi transitavano attraverso l'area di cassa.

125. Allo stesso tempo deve essere evidenziato che le prestazioni lavorative venivano adempiute in un luogo aperto al pubblico, in una posizione lavorativa comportante permanente contatto con i clienti. La Corte è dell'opinione che sia necessario distinguere, nell'analisi della

proporzionalità dell'attività di videosorveglianza, i vari luoghi in cui il monitoraggio è stato eseguito, alla luce del grado di protezione della privacy che un lavoratore può ragionevolmente aspettarsi. È legittimo ritenere che tale aspettativa sia molto alta in luoghi che sono per natura privati, quali bagni e guardaroba, dove è giustificato un innalzamento della soglia di protezione, o addirittura l'interdizione totale (vedi, a questo riguardo, gli strumenti internazionali rilevanti citati nei paragrafi 61 e 65). La soglia di tutela rimane alta in luoghi chiusi quali ad esempio gli uffici. Tale soglia è evidentemente inferiore in luoghi che sono visibili o accessibili a colleghi oppure, come nel caso di specie, alla generalità del pubblico.

126. Per quanto riguarda l'estensione temporale della misura di sorveglianza, la Corte rileva che nonostante il datore di lavoro non abbia predeterminato la durata dell'attività di videosorveglianza, nei fatti quest'ultima si è estesa per 10 giorni, ed è cessata non appena sono stati individuati i lavoratori responsabili del fatto. La durata dell'attività di videosorveglianza non sembra essere di per sé eccessiva (ciò vale anche in comparazione con il caso *Kopke*, in cui la durata si è protratta per 14 giorni, che la Corte ha ritenuto non sproporzionata). Infine, solamente il manager del supermarket, il legale rappresentante della società e il rappresentante sindacale hanno preso visione delle registrazioni prima che i ricorrenti ne fossero informati. Avuto riguardo a questi fattori, la Corte ritiene che l'intromissione nella privacy dei ricorrenti non abbia raggiunto una soglia di significativa gravità.

127. I ricorrenti sono stati licenziati sulla base dei risultati ottenuti tramite la videoregistrazione. Tuttavia la Corte osserva, così come fatto dalle corti nazionali, che le informazioni raccolte per mezzo della videosorveglianza e della relativa registrazione non sono stati usati dal datore di lavoro per alcuno scopo differente rispetto alla necessità di identificare il responsabile delle sottrazioni dei beni, nonché di adottare misure disciplinari contro i responsabili (vedi la differenza con il caso *Peck*, citato sopra, §§ 62-63, dove le videoregistrazioni sono state distribuite ai mass media).

128. Le corti domestiche hanno inoltre ritenuto che, delle circostanze del caso di specie, non era disponibile alcun altro mezzo per mezzo che consentisse di perseguire lo scopo legittimo avuto di mira e che pertanto la misura doveva essere considerata "necessaria" alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola (vedi paragrafo 33). Se anche sarebbe stato auspicabile che le corti domestiche avessero esaminato in modo più approfondito la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare diverse misure determinanti una minore intrusione nella vita privata dei lavoratori, la Corte non può non rilevare che l'entità delle perdite economiche riscontrato dal datore di lavoro fosse tale da indurre a ritenere che fossero stati commessi dei furti da un certo numero di persone, e che la comunicazione dell'informazione all'intero staff aziendale avrebbe vanificato lo scopo della videosorveglianza, il quale era appunto, come rilevato dalle stesse corti nazionali, quello di scoprire i responsabili dei furti, ma anche ottenere prove utilizzabili nel procedimento disciplinare contro di loro.

129. La Corte inoltre osserva che il diritto spagnolo prescrive un certo numero di misure a protezione da ogni impropria intrusione nel diritto degli individui i cui dati personali siano raccolti o processati. In particolare il testo unico spagnolo sulla protezione dei dati personali attribuisce il diritto ad essere informati preventivamente circa l'esistenza di tali misure protettive, come stabilito dalla sezione 5 del testo unico, unitamente al diritto di accesso, rettifica e rimozione dei dati raccolti. L'Istruzione n. 1/2006 ha espressamente richiesto che la raccolta e l'utilizzazione delle immagini ottenute per mezzo di videosorveglianza avvenga nel rispetto del criterio di proporzionalità. Nell'adempimento dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, le corti domestiche sono state chiamate a sindacare l'appropriatezza, necessità e proporzione di tali misure alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (vedi paragrafi 47, 50 e 54).

130. Come rilevato dalle corti nazionali, sono pacifiche in causa le modalità con cui i ricorrenti sono stati informati dell'installazione del sistema di videosorveglianza. Non è contestato che nel negozio fossero installati due tipi di telecamere. Un primo tipo posizionato in luogo visibile

ed indirizzato verso le entrate e le uscite del negozio, di cui tutto lo staff era stato informato. Un secondo tipo di videocamere nascoste, puntate sulle postazioni di cassa di cui né ricorrenti, né alcun altro membro dello staff era stato informato. È stato sostenuto nelle osservazioni delle parti che una o più cartelli informativi erano stati collocati nel supermarket al fine di comunicare al pubblico la presenza del sistema di ripresa a circuito chiuso, sebbene l'esatto contenuto di tale avviso informativo non sia stato accertato.

131. La Corte osserva che né la legge spagnola, né gli standard comunemente applicati nel diritto comparato impongono che si prestato il preliminare consenso da parte del soggetto destinatario dell'attività di videosorveglianza, ma tuttavia è generalmente richiesto che costui sia informato preventivamente circa l'implementazione, l'esistenza e le condizioni in cui la raccolta dei dati sarà effettuata. Risultano pertanto fondamentali il requisito della trasparenza e il diritto all'informazione, particolarmente nelle relazioni di lavoro, in cui il datore di lavoro esercita un significativo potere sui lavoratori e ogni abuso da parte del datore deve essere impedito. È tuttavia necessario evidenziare che l'obbligo di fornire preventiva informazione agli individui oggetto di monitoraggio circa l'estensione di tale monitoraggio, costituisce soltanto uno dei molteplici criteri che devono essere presi in considerazione al fine di valutare la proporzionalità della misura adottata nel caso concreto (vedi paragrafi 61-62 e 64-65). Tuttavia, se una tale informazione preventiva risulta mancante, l'adozione di misure di salvaguardia individuabili sulla base degli ulteriori criteri di valutazione rilevanti<sup>3</sup> assume una maggiore importanza ai fini della valutazione spettante alla Corte.

132. Nel caso di specie, la Corte osserva che le autorità giurisdizionali spagnole hanno correttamente effettuato il giudizio di bilanciamento tra fine legittimo perseguito e mezzi posti in essere per l'attività di sorveglianza, in particolare ritenendo che sia stato concretamente implementato il mezzo di controllo meno intrusivo tra tutti quelli disponibili. La Corte rileva che i criteri di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale spagnola ed applicati nel caso di specie sono simili a quelli sviluppati dalla giurisprudenza della stessa Corte Europea. Le corti domestiche hanno quindi verificato se la videosorveglianza fosse giustificata da un fine legittimo e se le misure adottate a tale scopo fossero appropriate e proporzionate, avendo osservato in particolare che il fine legittimo perseguito dal datore di lavoro non poteva essere raggiunto per mezzo di misure meno intrusive rispetto ai diritti dei ricorrenti.

133. In particolare, i tribunali del lavoro spagnoli hanno ritenuto che l'omissione dell'informazione preventiva, pur richiesta dalla sezione 5 del codice spagnolo per la protezione dei dati personali, deve essere considerata nel caso di specie irrilevante in quanto comunque non in grado di scardinare l'esito del giudizio di proporzione, così come effettuato alla luce degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale spagnola, considerato che anche gli ulteriori criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale spagnola risultano essere rispettati. Considerata l'importanza nel caso di specie rivestita dal diritto all'informazione preventiva, la Corte ritiene che soltanto un prevalente interesse concernente la protezione di rilevanti interessi pubblici ovvero privati può giustificare l'omissione della preventiva informazione.

134. Nel caso di specie, avuto riguardo in particolare al grado di intrusione concretamente effettuato nella privacy dei ricorrenti (paragrafi 125-126) e allo scopo legittimo che ha giustificato l'installazione degli strumenti di videosorveglianza, la Corte ritiene che le corti nazionali non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento che compete alle autorità nazionali nella valutazione della proporzionalità della misura adottata rispetto al fine concretamente perseguito (vedi, allo stesso modo, la sentenza *Kopke*). Pertanto, se non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza, tuttavia l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti connotati da gravità e la prefigurazione

---

<sup>3</sup> Vedi, in particolare, quelli elencati nel paragrafo 121-122 della sentenza *Barbulescu 2* (paragrafo 116 della presente sentenza).

dell'entità dei danni economici che possono derivarne, così come avvenuto nel caso concreto, possono costituire giustificazione legittimante di peso sufficiente grave. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, dove il corretto funzionamento dell'attività aziendale è posto in pericolo non dal semplice sospetto di un illecito commesso da un singolo lavoratore, bensì dal sospetto che si potesse trattare di un'azione concertata coinvolgente una molteplicità di lavoratori, tale da creare una generale atmosfera di sfiducia nel luogo di lavoro.

135-136.<sup>4</sup> La Corte osserva inoltre che i lavoratori avrebbero avuto a disposizione una serie di ulteriori strumenti di tutela, quali ad esempio il ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali spagnola, non concretamente attivati dai ricorrenti. La legge nazionale prevede infatti ulteriori strumenti di tutela dei dati personali, rientranti non solo nell'ambito applicativo del diritto del lavoro, ma anche della legge civile, amministrativa, penale, i quali concretamente non sono stati fatti valere dai ricorrenti.

137. Avute presenti tutte queste circostanze, avuto riguardo alle notevoli misure di salvaguardia previste dalla legislazione spagnola, compreso il complesso di rimedi che i ricorrenti hanno ommesso di azionare seppur disponibili, e considerata la rilevanza di tutte le considerazioni fatte a giustificazione di tale attività di videosorveglianza, così come concretamente prese in considerazione delle corti domestiche, la Corte conclude che le autorità nazionali non hanno inadempito l'obbligo positivo su di esse gravante, previsto dall'articolo 8 della Convenzione, ed hanno rispettato il margine di apprezzamento loro riservato dalla Convenzione. Pertanto non vi è stata violazione di tale previsione normativa.

### III. ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

138. Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano che i dati registrati in violazione del loro diritto alla privacy sono stati ammessi ed utilizzati come prova dai tribunali del lavoro spagnoli.

139. Il terzo, quarto e quinto ricorrente hanno ulteriormente contestato che il riconoscimento della validità dell'accordo da loro sottoscritto, a loro dire a seguito di un ingannevole raggirò posto in essere dal datore di lavoro, ha violato anche il loro diritto ad un'udienza equa.

140. L'articolo 6, nella parte rilevante ai fini di causa, dispone come segue:

*"1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ...da un tribunale ...il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile".*

#### **A. Decisione della Camera<sup>5</sup>**

141. Nella sentenza del 9 gennaio 2018, la Camera ha ribadito che, al fine di verificare il rispetto dell'articolo 6 della Convenzione, fosse necessario determinare se il procedimento nel suo complesso, incluso il modo in cui la prova è stata acquisita, sia stato equo. La Camera, ritenendo che i ricorrenti sono stati posti in grado di contestare sia l'autenticità, sia l'ammissibilità della prova costituita dal filmato ottenuto per mezzo della videosorveglianza, e che quest'ultimo non è stato l'unica prova su cui le corti nazionali hanno fondato la propria decisione, ha concluso che a tale riguardo non c'è stata violazione dell'articolo 6.

142. Per quanto riguarda gli accordi sottoscritti da alcuni dei ricorrenti, la Camera ha ritenuto che i tre ricorrenti in questione hanno avuto ampia possibilità di contestare la loro validità dinanzi alle corti nazionali, le quali si sono pronunciate, senza alcuna apparenza di arbitrarietà, nel senso di escludere che il datore di lavoro abbia operato sui lavoratori qualsivoglia forma di

---

<sup>4</sup> *Parafrasi sintetica.*

<sup>5</sup> Sentenza del 9 gennaio 2018, *Lopez Ribalda c. Spagna n. 1* (n. 1874/2013), pronunciata da una Camera semplice, composta da sette giudici, ai sensi dell'articolo 29 CEDU.

pressione tale da viziare il consenso. La Camera ha pertanto concluso che non c'è stata violazione dell'articolo 6 nemmeno sotto quest'ulteriore profilo.

### *1. Principi generali*

149. La Corte ribadisce che, in adempimento dell'articolo 19 della Convenzione, è suo compito assicurare l'osservanza da parte degli stati membri degli obblighi assunti con l'adesione alla Convenzione. In particolare la Corte non è competente in merito al sindacato circa prospettati errori di diritto o di fatto posti in essere dalle corti domestiche, a meno che non si tratti di errori o violazioni che abbiano di per sé determinato la possibile violazione di un particolare diritto o libertà protetti della convenzione. A tale proposito, l'articolo 6 garantisce il diritto al giusto processo, ma non dispone alcuna specifica regola riguardante i criteri di ammissibilità della prova in quanto tale, trattandosi di materia primariamente rimessa alla regolamentazione della legislazione nazionale (vedi *Schenk v. Switzerland*, 12 luglio 1988, § 45, Series A no. 140, e *García Ruiz v. Spain* [GC], no. 30544/96, § 28, ECHR 1999-I). In linea generale, questioni quali la rilevanza attribuita dalle corti nazionali a un determinato elemento di prova, ovvero le decisioni o le valutazioni effettuate a tale riguardo dai giudici nazionali, non sono soggette a sindacato da parte della Corte. La Corte non può e non deve operare alla stregua di quarta istanza di giurisdizione, non essendo tenuta ad effettuare alcuna revisione della decisione emessa dalle corti nazionali, a meno che le decisioni di quest'ultime non possono essere considerate di per sé arbitrarie ovvero manifestamente irragionevoli (vedi *Bochan v. Ukraine* (no. 2) [GC], no. 22251/08, § 61, ECHR 2015).

150. In via di principio, non è pertanto compito della Corte determinare se particolari tipi di prova, ad esempio la prova ottenuta illegalmente ai sensi della legge nazionale, siano o meno ammissibili [*nel processo nazionale*]. La questione cui invece deve essere data risposta è se il procedimento giurisdizionale nazionale, considerato nel suo insieme, compreso il modo in cui la prova è stata ottenuta, sia stato equo<sup>6</sup>. Ciò comporta la necessità di effettuare un giudizio di compatibilità convenzionale<sup>7</sup> sotto questo particolare profilo, e, qualora una violazione di un altro diritto della Convenzione assuma concorrente rilevanza<sup>8</sup>, il giudizio della Corte deve estendersi anche alla natura della violazione riscontrata<sup>9</sup> (vedi *P.G. and J.H. v. the United Kingdom*, sopra citata, § 76, e *Gafgen v. Germany* [GC], no. 22978/05, § 163, ECHR 2010).

151. Per quanto riguarda la natura di tale illegittimità ovvero violazione convenzionale, mentre l'uso di una prova acquisita quale risultato di misure costituenti violazione dell'articolo 3 della Convenzione<sup>10</sup> comporta sempre seri problemi circa la possibilità di utilizzare in giudizio tali elementi di prova (vedi *Gafgen.*, sopra citata, § 165) la questione se l'uso in giudizio di elementi di prova acquisiti in violazione dell'articolo 8 renda automaticamente il giudizio nazionale nel suo complesso "ingiusto", deve essere decisa prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la valutazione circa il rispetto dei diritti di difesa dei ricorrenti, nonché circa la qualità e l'importanza delle prove in questione. In particolare deve essere valutato se al ricorrente sia stata data l'opportunità di contestare l'autenticità della prova e di opporsi all'utilizzazione di tale prova. Inoltre, devono essere prese in considerazione la qualità della prova, e soprattutto la questione delle circostanze nelle quali tale prova è stata ottenuta e dell'affidabilità di tale prova (vedi *Schenk*, sopra citata, §§ 46-48; *P.G. and J.H. v. the United Kingdom*, sopra citata, §§ 77-79; e *Gafgen*, sopra citata, § 164).

---

<sup>6</sup> Qui si pone il noto problema di traduzione della parola inglese "fair", "procès équitable" nella versione francese.

<sup>7</sup> Letteralmente, "legalità".

<sup>8</sup> Vale a dire il diritto diverso dal diritto processuale garantito dall'articolo 6 della Convenzione, e cioè il diritto alla privacy garantito dall'articolo 8.

<sup>9</sup> Appunto dell'articolo 8 della Convenzione.

<sup>10</sup> Divieto di trattamenti disumani o degradanti, in pratica la prova ottenuta per mezzo di tortura.

Deve essere inoltre notato che quando una determinata prova è fortemente concludente e stringente, e non c'è rischio che essa sia inattendibile, il bisogno di ricorrere ad ulteriori elementi di prova di supporto si indebolisce (vedi *Gafgen*, sopra citata, § 164).

152. La Corte precisa che i principi qui sopra sintetizzati riguardano l'ammissibilità della prova concernente il contesto del processo penale, seppur la Corte abbia avuto modo di farvi applicazione anche in casi riguardanti l'equità di processi civili (vedi *Vukota-Bojic*, sopra citata, §§ 92-100). La Corte osserva che il concetto di "giusto processo" non è necessariamente lo stesso del processo penale e nel processo civile, cosicché lo Stato ha una maggiore libertà di manovra per quanto concerne i procedimenti di carattere civile, e quindi maggiore possibilità di discostarsi dei principi affermati in materia di giusto processo penale (vedi *Carmel Saliba v. Malta*, no. 24221/13, § 67, 29 novembre 2016). Nel caso di specie, la Corte ritiene che i principi enunciati siano applicabili anche al caso in esame.

## 2. Applicazione dei principi al caso di specie

153. [...]

### (a) Valutazione delle immagini ottenute per mezzo di videosorveglianza quali parte delle evidenze probatorie

154. La Corte muove dall'assunto che non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione con riferimento all'attività di videosorveglianza cui i ricorrenti sono stati assoggettati (vedi paragrafo 137). La Corte rileva tuttavia che i ricorrenti hanno lamentato che gli strumenti di videosorveglianza sono stati installati in violazione dell'obbligazione legale prevista dalla legge nazionale di fornire preventiva informazione, aspetto che le corti nazionali, a giudizio dei ricorrenti, avrebbero omesso di tenere in considerazione, ritenendola inconferente (vedi paragrafo 34). La Corte quindi esaminerà se l'uso di tali videoregistrazioni abbiano minato alla radice l'equità del processo considerato nel suo insieme.

155. La Corte innanzitutto nota che, nel contesto del giudizio dinanzi al il tribunale del lavoro nazionale, i ricorrenti hanno avuto accesso alle videoregistrazioni ottenute per mezzo della videosorveglianza oggetto di contestazione, ed essi sono stati in grado di saggiarne l'autenticità e di fare opposizione alla loro utilizzazione come prova in giudizio. Le corti nazionali hanno esaminato le difese dei ricorrenti con cui è stato chiesto che tali registrazioni fossero escluse dagli atti del giudizio in quanto ottenute in violazione di un diritto fondamentale, ed hanno dato ampia motivazione su tale punto. I tribunali nazionali hanno pertanto ritenuto, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola, che tale attività di videosorveglianza non sia stata posta in essere in violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata. I tribunali hanno anche ritenuto che le immagini ottenute per mezzo di tale attività di videosorveglianza non sia stata il solo mezzo di prova acquisito in atti.

156. Per quanto riguarda la qualità della prova, la Corte nota che i ricorrenti non hanno mai contestato l'autenticità o l'accuratezza del filmato registrato per mezzo della videosorveglianza. La loro principale doglianza era invece fondata sulla mancanza di preventiva informazione circa l'installazione degli strumenti di ripresa. Le corti domestiche, da parte loro, hanno ritenuto che tali registrazioni fossero assistite da sufficiente garanzia di autenticità. Considerate tutte le circostanze in cui tali registrazioni sono state ottenute, la Corte non vede alcuna ragione mettere in dubbio la loro autenticità ed affidabilità. La Corte pertanto ritiene che si tratti di una fonte di prova priva della necessità di essere corroborata da ulteriori elementi di riscontro.

157. La Corte nota che le registrazioni in esame non costituiscono l'unica prova su cui le corti domestiche hanno basato le loro decisioni. Esse hanno preso anche in considerazione le dichiarazioni rese dai ricorrenti, le testimonianze rese dal direttore del supermercato, dai legali rappresentanti della società, dai rappresentanti sindacali, dinanzi ai quali i ricorrenti avevano fatto ammissione dell'illecito commesso, la consulenza tecnica che ha verificato la

corrispondenza tra le immagini registrate per mezzo della videosorveglianza e il registratore di cassa. La Corte osserva che i registri di cassa, che costituiscono oggettiva prova che non è invalidata dal risultato dell'osservazione delle immagini videoregistrate, hanno mostrato che un significativo numero di acquisti era stato cancellato senza che ne risultasse il pagamento. Per quanto riguarda il terzo, quarto e quinto ricorrente, la Corte fa affidamento sul fatto che costoro hanno riconosciuto i fatti nell'accordo sottoscritto di cui si è sopra detto. Dopo aver esaminato la prova complessivamente risultante a loro carico, costoro hanno ritenuto che i fatti fossero sostanzialmente accertati in tal modo.

158. Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte ritiene che l'uso come prova delle immagini ottenute per mezzo di tale videosorveglianza non lede il diritto all'equo processo.

**PER TUTTE QUESTE RAGIONI LA CORTE:**

1. Ritiene, 14 voti contro 3, che non c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione
2. Ritiene, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione con riferimento all'utilizzazione come prova in giudizio dei risultati delle registrazioni ottenute per mezzo di video sorveglianza;
3. Ritiene, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 6 della convenzione
- 4.

Done in English and French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 17 October 2019.